

Codice A1701B

D.D. 15 luglio 2024, n. 564

**L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 e 29 dicembre 2015, n. 28, D.G.R. n. 35 - 7531 del 9 ottobre 2023 e n. 21 - 8199 del 19 febbraio 2024. Termini e criteri per la presentazione delle domande per contributi regionali per polizze zootecniche agevolate 2023.**



**ATTO DD 564/A1701B/2024**

**DEL 15/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO  
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 e 29 dicembre 2015, n. 28, D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 e n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024. Termini e criteri per la presentazione delle domande per contributi regionali per polizze zootecniche agevolate 2023.

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, che all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, il cui articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'art. 6, comma 3, let. e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

visto l'art. 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, che dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata.

Richiamato che il suddetto articolo 19 della L.R. n. 28/2015 sancisce che:

- le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2);

- sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);  
- è autorizzata una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00 (comma 5).

Vista la D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023, recante “L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, art. 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, art. 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico. Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2023 e 2024. Spesa complessiva di 3.420.000,00 euro”;

visto l'allegato alla richiamata deliberazione contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2023 e 2024;

vista la D.G.R. n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024, recante alcune modifiche alla precedente Deliberazione n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 sopra richiamata, con particolare riferimento al livello di aiuto ammissibile per il sostegno finanziario alle polizze in campo zootecnico.

Visto il D.lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs 26 marzo 2018, n. 32;

visto il D.M. del 8 febbraio 2023, recante l'approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2023, che interviene sui costi delle polizze zootecniche senza soglia di danno, con un'agevolazione fino al 50% del costo del premio assicurativo a favore degli imprenditori agricoli per assicurazioni che coprano i danni per lo smaltimento dei capi morti per qualunque causa (art. 7).

Considerato che l'articolo 82 della l.r. n. 1/2019, stabilisce che l'Anagrafe agricola del Piemonte è l'archivio probante per il controllo amministrativo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale e prevede la preventiva costituzione del fascicolo aziendale per ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia;

richiamato che l'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte è, pertanto, propedeutica alla presentazione alla Pubblica Amministrazione (PA) di istanze in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati per l'esecuzione dei relativi controlli amministrativi (comma 5, l.r. n. 1/2019);

ritenuto che anche le imprese agricole consorziate o associate agli Organismi collettivi di difesa sopra richiamati e assicurate per il loro tramite ai sensi della L.R. n. 1/2019, siano registrate nel SIAP e dotate di un proprio fascicolo informatico.

Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

considerato che la presente attivazione delle domande di contributo regionale per finanziare polizze per il periodo assicurativo 2023 in ambito zootecnico trova copertura finanziaria (ai sensi della D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023):

- per € 1.710.000,00 con l'impegno n. 2023/343 del Bilancio di previsione finanziaria 2021-23 –

annualità 2023 (D.D. n. 882/A1701B del 23 ottobre 2023).

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (G.U.UE serie C, n. 485 del 21 dicembre 2022);

visto il Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali”, definito Regolamento di esenzione (G.U.UE serie L, n. 327 del 21 dicembre 2022);

considerato il Regolamento (UE) n. 2607 del 22 novembre 2023, di rettifica degli errori tecnici contenuti nelle disposizioni del sopra richiamato Reg. (UE) n. 2472/2022;

considerato che ai sensi del richiamato articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2472/2022, il 11 marzo 2024 è avvenuta la registrazione del presente regime di aiuto, dopo gli emendamenti recepiti con la D.G.R. n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024, da parte della Commissione Europea (SA-113092);

vista la messa in linea nel sito web regionale

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia> delle informazioni relative alla presente misura di aiuto.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, recante “L.R. n. 1/2019 e L.R. n. 28/2015 – approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia”, così come modificata dalle Determinazioni Dirigenziali n. 818/A1701B del 25 settembre 2021 e n. 82/A1701B del 31 gennaio 2024.

Atteso che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 2472/2022, è necessario eseguire, preventivamente alla concessione ed erogazione dell'aiuto medesimo ai beneficiari finali, la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto “principio Deggendorf”;

richiamati i punti 6 e 7 del deliberato di cui alla D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023:

“6. di stabilire che, per garantire le finalità di cui al Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, i dati identificativi degli aiuti concessi e gli importi erogati siano prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, e che l'attività di concessione dell'aiuto al beneficiario finale e di registrazione di tali dati sia condotta dal Settore regionale competente, mentre la successiva fase di erogazione dell'aiuto e di registrazione dei dati, per le domande ad adesione collettiva presentate per il tramite degli Organismi Collettivi di Difesa sia condotta da questi ultimi, ai sensi della Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed i predetti organismi (D.D. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, così come modificata dalla D.D. n. 818/A1701B del 25 settembre 2023);

7. di prendere atto che il provvedimento di concessione deve contenere l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l'erogazione) ed i relativi codici, nonché il codice di pre-registrazione SIAN-COR, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti

individuali, ai sensi del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Ritenuto opportuno stabilire:

- che ciascuna impresa zootecnica, beneficiaria finale del contributo regionale, possa presentare domanda di contributo per una sola polizza a copertura della medesima garanzia di danno (non sono ammesse al contributo duplicazioni di copertura assicurativa per la medesima tipologia di danno), al fine di evitare sovracompenzazioni dell'aiuto concesso;
- che qualora le imprese zootecniche si avvalgano di Organismi collettivi di difesa, non siano ammesse richieste di contributo, per le medesime imprese, che pervengano da più Organismi collettivi di difesa;
- la mancata concessione del contributo regionale alle imprese agricole beneficiarie finali dell'aiuto, per le quali non risultino rispettate le prescrizioni di cui ai due periodi precedenti.

Richiamate integralmente le prescrizioni ed i criteri di cui alle D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 e n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024, anche per quanto non espressamente riportato nel presente atto.

Vista la necessità di acquisire, preventivamente all'erogazione del contributo regionale quando quest'ultimo sia di importo pari o superiore a € 150.000,00, l'informativa antimafia relativa agli Organismi collettivi di difesa, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (da ultima la L. n. 172/2017).

Considerata la necessità di acquisire le domande di contributo regionale per le polizze zootecniche stipulate dalle aziende zootecniche, per l'annualità assicurativa 2023 (1 gennaio – 31 dicembre 2023), direttamente o per mezzo degli Organismi collettivi di difesa (ex D.Lgs. n. 102/2004);

ritenuto necessario provvedere all'approvazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per le polizze agevolate 2023 di cui alla D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 e s.m.i., allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto opportuno, pertanto, stabilire il termine per la ricezione delle domande per accedere al contributo regionale per le polizze zootecniche agevolate 2022 nel prossimo 13 settembre 2024.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", nella

- quale sono stati approvati i termini del procedimento amministrativo per la presente misura di aiuto:
- Titolo del procedimento: “Concessione alle imprese agricole, anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia e contestuale incarico ad ARPEA per l’esecuzione dei pagamenti”.
  - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.
  - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella determinazione dirigenziale contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.
  - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale e autorizzazione all’organismo pagatore regionale Arpea per l’esecuzione dei pagamenti.
  - Termine finale del procedimento: 180 giorni dall’avvio del procedimento.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli art. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- visto l'art. 10 della l.r. 23/2008;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

#### *determina*

1. di stabilire che gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), ai sensi della L.R. n. 1/2019, devono essere registrati nel SIAP e dotati di un proprio fascicolo informatico e per poter ricevere il contributo regionale a favore dei propri consorziati assicurati devono altresì avere aderito alla convenzione recante “L.R. n. 1/2019 e L.R. n. 28/2015 – approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l’esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia”, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021 così come modificata da successive Determinazioni Dirigenziali, da ultima dalla n. 82/A1701B del 31 gennaio 2024;
2. di stabilire che sia le imprese agricole che presentano domanda di contributo direttamente al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (A1701B), in appresso Settore A1701B, sia quelle consorziate o associate agli Organismi collettivi di difesa sopra richiamati ed assicurate per il loro tramite ai sensi della L.R. n. 1/2019, siano registrate nel SIAP e dotate di un proprio fascicolo informatico;
3. di approvare le modalità (Allegati 1, 1A, 1B, 1C e 1D) per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per le polizze agevolate 2023 di cui D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire il 13 settembre 2024, quale termine per la ricezione delle domande per accedere al contributo regionale per le polizze zootecniche agevolate 2023;
5. di stabilire che ciascuna impresa zootecnica, beneficiaria finale del contributo regionale, può presentare domanda di contributo per una sola polizza a copertura della medesima garanzia di danno (non sono ammesse al contributo duplicazioni di copertura assicurativa per la medesima tipologia di danno);
6. di stabilire che qualora le imprese zootecniche si avvalgano di Organismi collettivi di difesa, non

sono ammesse richieste di contributo, per le medesime imprese, che pervengano da più Organismi collettivi di difesa;

7. di stabilire la mancata concessione del contributo regionale alle imprese agricole beneficiarie finali dell'aiuto, per le quali risultino non rispettati i precedenti punti 5 e 6 del presente dispositivo;

8. preso atto che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 2472/2022, è necessario eseguire preventivamente alla concessione ed erogazione degli aiuti medesimi, le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di Stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto "principio Deggendorf";

9. preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento, devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

10. di richiamare l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: *"Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali"*;

11. di stabilire che il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, deve essere erogato dall'Organismo collettivo di difesa – ai sensi della convenzione in essere tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa di cui alla D.D. n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021 e s.m.i. - solo dopo un proprio provvedimento formale di erogazione dell'aiuto (con delibera dell'organo amministrativo), conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf di cui al precedente punto 8, riportando nel provvedimento di erogazione l'indicazione dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf ed il relativo codice per ciascun beneficiario;

12. di dare atto che per i beneficiari richiedenti l'aiuto direttamente al Settore A1701B, la verifica preventiva di cui al precedente punto 8 e gli adempimenti di cui al punto 9 sono effettuati dal Settore medesimo;

13. di dare atto che per i beneficiari richiedenti l'aiuto per il tramite di un Organismo collettivo di difesa, la verifica preventiva di cui al precedente punto 8 e gli adempimenti di cui al punto 9 sono effettuati dal Settore A1701B per la fase della concessione del contributo al beneficiario finale e dagli Organismi collettivi di difesa per la fase dell'erogazione, ciascuno per i propri consorziati assicurati;

14. di dare atto che, ai sensi della richiamata convenzione tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa di cui alla D.D. n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021 e s.m.i., entro 360 giorni dal

Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante agli Organismi collettivi di difesa, i medesimi provvedano ad erogarlo ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate nel 2023 per conto dei propri consorziati, dopo la verifica che non sussistano posizioni bloccate per il principio Deggendorf ed a fornire alla Regione Piemonte, entro 30 giorni dalla data del proprio atto di erogazione, la rendicontazione dei suddetti aiuti erogati, comprensiva dell'atto di erogazione con i relativi codici VERCOR Deggendorf sugli aiuti di Stato;

15. ritenuto di acquisire, preventivamente all'erogazione del contributo regionale quando quest'ultimo sia di importo pari o superiore a € 150.000,00, l'informativa antimafia relativa agli Organismi collettivi di difesa, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (da ultima la L. n. 172/2017);

16. ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 1-Allegato\_1\_Bando.pdf



2. Allegato\_1A.pdf



3. Allegato\_1C.pdf




4. Allegato\_1D.pdf



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**REGIONE  
PIEMONTE**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E CIBO  
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE**

## **ALLEGATO 1**

**Adempimenti di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28  
D.G.R. n. 35 - 7531 del 9 ottobre 2023  
Disposizioni applicative**

### **DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO REGIONALE RIGUARDANTE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN CAMPO ZOOTECNICO STIPULATE NEL 2023**

La documentazione e la modulistica sono scaricabili dal portale istituzionale "Agricoltura" di Regione Piemonte, alla sezione:

"Zootecnia - Aiuti di stato - Polizze agevolate in zootecnia"

( <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia> )

o alla sezione:

"Bandi e finanziamenti" ( <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti> e poi selezionare Agricoltura nel campo "Temi")

#### **1. SOGGETTI AMMESSI ALLA DOMANDA**

##### **Possono presentare domanda:**

- Singole imprese zootecniche.
- Organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

In ogni caso, i beneficiari finali del contributo regionale, anche nel caso usufruiscano di tariffe assicurative agevolate per il tramite degli Organismi collettivi di difesa (D.Lgs n. 102/2004), devono risultare conformi ai criteri di cui all'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 - 7531 del 9 ottobre 2023, sezione "Beneficiari dell'aiuto regionale", ovvero sia devono essere microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e\o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

## 2. REQUISITI RICHIESTI PER LA DOMANDA

Le richieste di contributo regionale per le polizze agevolate devono riferirsi a polizze stipulate nel corso dell'anno 2023. In ogni caso deve trattarsi di polizze che scadono entro il 31 dicembre 2023. Le polizze possono riguardare anche frazioni dell'anno in corso.

Il contributo richiesto può essere calcolato tenendo conto dei limiti massimi di aiuto concedibili di cui alla sezione "2. Livelli di aiuto sulle garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale...omissis...", dell'allegato alla D.G.R. n. 35 - 7531 del 9 ottobre 2023, così come modificato dalla D.G.R. n. 21 - 8199 del 19 febbraio 2024.

La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, al fine dell'erogazione del contributo di cui al punto 1, sottopunto 1.6 delle Disposizioni generali allegate alla deliberazione sopra richiamata, avverrà a cura del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, con la determinazione del contributo concesso per ciascun richiedente (a livello di beneficiario finale), sulla base delle richieste pervenute. Nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivo richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione su ogni singola domanda in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nel successivo sottopunto 1.7.

I dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva, nonché le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà, devono essere presenti nel pertinente fascicolo aziendale inserito nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese.

La verifica del rispetto del principio Deggendorf, deve risultare nei provvedimenti di concessione dell'aiuto al beneficiario finale, tramite l'indicazione del codice di verifica del soggetto in questione di cui al Registro Aiuti del MISE. Nel provvedimento di concessione devono altresì risultare i codici di verifica Altri aiuti, sempre del Registro Aiuti del MISE ed i codici di pre-registrazione dell'aiuto SIAN-COR nella apposita banca dati del SIAN.

Nel caso in cui un soggetto verificato risulti trovarsi nella posizione di dover restituire degli aiuti di Stato ricevuti in passato e dichiarati, successivamente, illegittimi dalla Commissione Europea, la concessione e l'erogazione del contributo regionale non possono avvenire.

## 3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande per accedere al contributo regionale sui costi dei premi assicurativi sostenuti per le polizze zootecniche devono pervenire **esclusivamente via PEC entro il giorno 13 settembre 2024.**

Le domande di contributo, debitamente compilate sottoscritte e complete di tutta la documentazione richiesta, devono indicare nell'oggetto della PEC la dicitura: **"Domanda per il contributo regionale a favore di premi assicurativi per polizze in campo zootecnico - 2023"**.

Esse possono essere trasmesse seguendo unicamente una delle seguenti modalità:

**A) Invio tramite posta elettronica certificata con firma autografa** al seguente indirizzo PEC: [produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it](mailto:produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it)

In tal caso, per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2007, n. 82, alla copia scansionata (**formato pdf**) della domanda sottoscritta dal legale rappresentante deve essere allegata la copia scansionata (**formato pdf**) fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo/azienda richiedente il contributo.

**B) Invio tramite posta elettronica certificata con firma digitale** al seguente indirizzo PEC: [produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it](mailto:produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it)

In tal caso la domanda inviata tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'organismo/azienda richiedente il contributo (**formato pdf.p7m**) valida al momento della ricezione;

**C) invio tramite posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c) bis del d.lgs. 82/2005 alla casella: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it**

Si ricorda che la casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificata.

**L'invio di file non in formato pdf non sarà accettato.**

Inoltre, verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB. Nel caso in cui la PEC contenga file allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre rispettando la scadenza del giorno 13 settembre 2023, prevista come termine di presentazione delle domande).

**Il termine fissato per la presentazione della domanda e degli allegati richiesti è perentorio;** l'eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.

L'Amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti forniti dall'organismo/azienda richiedente il contributo oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento delle indicazioni dei recapiti, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE**

Le **singole imprese zootecniche**, al fine della richiesta del contributo, devono compilare il modello di cui all'Allegato 1A al presente atto.

Gli **Organismi di difesa**, al fine della richiesta del contributo, devono compilare i modelli di cui agli Allegati 1B, 1C e 1D al presente atto.

**La richiesta di contributo da parte di singole imprese zootecniche**, che si avvale del modello di domanda di cui all'Allegato 1A, deve riportare l'importo del premio assicurativo versato per la garanzia assicurativa selezionata, nonché l'importo del contributo regionale richiesto rispettando le percentuali massime di aiuto di cui all'Allegato 1A.

**Alla domanda, pena la sua irricevibilità, devono essere altresì allegati:**

- 1) il certificato ed il relativo contratto di polizza stipulato, comprensivo di eventuali allegati
- 2) la quietanza di versamento del premio assicurativo o il certificato di polizza quietanzato,

**La richiesta del contributo da parte degli Organismi collettivi di difesa**, che si avvalgono del modello di domanda di cui all'Allegato 1B, deve essere firmata dal legale rappresentante e specificare che essa "...è effettuata per ottenere il contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 28/2015, al fine dell'erogazione del medesimo ai beneficiari finali, ovvero le imprese zootecniche proprie associate che hanno stipulato polizze zootecniche soggette ad agevolazione, ai sensi della norma sopra richiamata.".

La richiesta di contributo deve essere accompagnata anche dall'Allegato 1C, in cui per ogni tipo di garanzia assicurativa attivata, tra quelle ammesse a contribuzione regionale ("2. Livelli di aiuto sulle garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale...omissis...", dell'allegato alla D.G.R. n. 35 - 7531 del 9 ottobre 2023, così come modificato dalla D.G.R. n. 21 - 8199 del 19 febbraio 2024), oltre all'importo di premio complessivo (il totale dei premi dei propri consorziati), devono essere evidenziati gli importi del contributo regionale richiesto (sempre espresso come totale richiesto per i propri consorziati), calcolati rispettando le percentuali di aiuto massimo di cui all'Allegato alla D.G.R. n. 21 - 8199 del 9 ottobre 2023.

La domanda deve essere altresì accompagnata da:

- copia delle polizze stipulate e relativi allegati;
- copia delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi versati alle compagnie;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se si sia soggetti alla ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73, in quanto, in caso negativo, non viene svolta, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 917/86.

Alla domanda, occorre anche trasmettere, un elenco informatico - Allegato 1D (sia in formato PDF che Excel o Calc), dei beneficiari finali che vi hanno aderito, con i dati relativi al premio assicurativo, articolato nei seguenti campi con relativi dati:

- 1) Denominazione del beneficiario
- 2) Identificativo fiscale (CUAA)
- 3) Sede allevamento (Provincia)
- 4) Sede allevamento (Comune)
- 5) Codice ASL allevamento

- 6) Tipologia di allevamento interessata
- 7) Numero capi per tipologia di allevamento
- 8) Garanzia assicurata
- 9) Valore assicurato
- 10) Importo del premio assicurativo
- 11) Percentuale di aiuto richiesta (per il contributo regionale, fino a concorrenza del livello massimo consentito)
- 12) Importo del contributo regionale richiesto
- 13) Compagnia assicurativa
- 14) N. polizza (certificato assicurativo)

Tutta la documentazione richiesta e gli elenchi informatici in PDF di cui al presente punto 4, devono essere trasmessi entro il medesimo termine di cui al punto 3, per posta elettronica certificata alla casella di posta [produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it](mailto:produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) , mentre i medesimi elenchi in formato Excel o Calc devono essere contestualmente trasmessi alle caselle di posta elettronica [rodolfo.marliani@regione.piemonte.it](mailto:rodolfo.marliani@regione.piemonte.it) e [giulia.barucco@regione.piemonte.it](mailto:giulia.barucco@regione.piemonte.it) .

## 5. SELEZIONE DELLE DOMANDE

### A) RICEVIBILITA'

#### **In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto irricevibili le domande:**

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- prive della copia fotostatica (o scansionata) fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Azienda/Organismo collettivo di difesa, come richiesto e previsto dal presente atto nel caso di invio a mezzo PEC di documenti scansionati (punto 3.A);
- prive della firma digitale nel caso di invio a mezzo PEC con firma digitale (modalità di trasmissione elencata al punto 3.B);
- inviate da casella di posta elettronica semplice/ordinaria dell'Azienda/Organismo collettivo di difesa o di altro soggetto, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (la casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificata);
- in formato diverso dal formato pdf;

## **B) AMMISSIBILITA'**

La domanda di contributo, risultata ricevibile, è dichiarata ammissibile qualora siano rispettati i criteri di ammissibilità ed i seguenti requisiti in capo ai richiedenti:

### Per le singole imprese agricole:

- essere presenti nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (fascicolo aziendale);
- vi sia coerenza dei dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva presenti nel fascicolo aziendale con quelli risultanti nel certificato di polizza;
- siano allegati o siano sottoscritte nel proprio fascicolo informatico le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (non necessaria in caso di polizze per lo smaltimento dei capi morti), ai sensi del punto 1, sottopunto 1.10 dell'Allegato alla D.G.R. n. 35 - 7531 del 9 ottobre 2023;

### Per gli Organismi collettivi di difesa:

- essere presenti nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (fascicolo aziendale);
- sia presentata la documentazione necessaria al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'inoltro alla Prefettura competente della richiesta dell'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del d.lgs n. 159/2011 (cosiddetto Codice Antimafia), qualora l'importo del contributo regionale richiesto sia superiore a € 150.000,00.
- per le aziende proprie consorziate ed assicurate siano sottoscritte nel proprio fascicolo informatico le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (non necessaria in caso di polizze per lo smaltimento dei capi morti), ai sensi del punto 1, sottopunto 1.10 dell'Allegato alla D.G.R. n. 35 - 7531 del 9 ottobre 2023;

## **6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Si precisa che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, nonché della D.G.R. n. 15 - 4621 del 4 febbraio 2022, il responsabile del procedimento sotteso al presente atto è identificato nel responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Il procedimento connesso alla presente procedura per la presentazione delle domande di contributo regionale è il seguente:

“Concessione alle imprese agricole, anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia e contestuale incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti”.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo al termine di presentazione delle domande e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale e contestuale incarico ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

## 7. INFORMAZIONI GENERALI

Si evidenzia che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; in tal caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del d.p.r. 445/2000).

I dati personali e le informazioni comunicate a questa amministrazione saranno trattate, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 2016/679, esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Agricoltura, Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, Corso Regina Margherita n. 174, 10152 – Torino, al seguente recapito telefonico 011.4323629 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: [rodolfo.marliani@regione.piemonte.it](mailto:rodolfo.marliani@regione.piemonte.it).

**Per tutto quanto non previsto dalle seguenti disposizioni si rinvia alle D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023**, recante *“L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2023 e 2024” e n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024*, recante *“L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Modifiche alla D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 recante “Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2023 e 2024. Spesa complessiva di 3.420.000,00 euro”, in adeguamento alle rettifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2023/2607.”*.

Il testo delle suddette deliberazione è consultabile anche nella pagina web di questo Assessorato, dedicata agli aiuti di Stato in zootecnia, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>

## 8. INFORMATIVA ANTIMAFIA

Per i soggetti richiedenti importi di contributo regionale superiori a € 150.000,00 (anche come ammontare complessivo del contributo regionale richiesto dagli Organismi di difesa per i beneficiari finali dell'aiuto propri consorziati), si ricorda che è necessario acquisire, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, l'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del D.Lgs n. 159/2011 (cosiddetto Codice Antimafia), a meno che sia già agli atti ed in corso di efficacia al momento dell'erogazione del contributo regionale.

Pertanto ove ricorresse questa situazione, contestualmente alla domanda di contributo deve essere fatta pervenire al Settore scrivente la documentazione necessaria al Settore medesimo per l'inoltro alla Prefettura competente, ovvero sia:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000);
- Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, nel caso di consorzi e società, riportante l'elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, comprensivi di codice fiscale e residenza per ciascuno di essi;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei soggetti da controllare (titolari di impresa, direttore tecnico, componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nel caso di consorzi e società) riferita ai famigliari conviventi e di maggiore età (resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000), nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;

Tali dichiarazioni possono avvalersi della modulistica appositamente predisposta dalla Prefettura competente territorialmente in base all'ubicazione della sede legale dell'impresa zootecnica o del Consorzio di difesa presentante istanza di contributo.

## **9. RICHIAMO DEL PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO D.G.R. N. 35 – 7531 DEL 9 OTTOBRE 2023, INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI ALLA D.G.R. N. 21 – 8199 DEL 19 FEBBRAIO 2024**

### **1. Disposizioni generali**

1. garanzie assicurative ammesse al contributo regionale:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

1.2. le garanzie assicurative di cui al precedente punto 1, lettere a) e b), possono beneficiare anche dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) a f) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto con specifiche non compatibili con lo stesso Piano o non adeguatamente rappresentate: mancanza di soglia di danno, asimmetria nella determinazione dei valori assicurati per rispondere a specificità locali (recupero col mezzo aereo), senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);

1.3. il livello di aiuto regionale sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 1, lettere a) e b), è concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative applicato con i rispettivi Piani di Gestione del Rischio in agricoltura per gli anni 2023 e 2024 (D.Lgs n. 102/2004);

**1.4.** le imprese agricole beneficiarie della misura possano presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

**1.5.** al fine di sostenere i servizi per l'impresa in maniera aggregata per una ottimale politica di gestione del rischio in agricoltura, è concesso un livello di aiuto maggiore alle imprese agricole che si assicurano mediante gli Organismi collettivi di difesa e presentano domanda di aiuto per il loro tramite;

**1.6.** per la determinazione del contributo regionale concedibile per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi la dotazione finanziaria prevista per la presente misura di sostegno - si procede ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'aiuto richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nel successivo punto 1.7;

**1.7.** tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, dell'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, nonché dei maggiori oneri assicurativi derivanti sia dall'aumento delle tariffe di smaltimento a seguito di mortalità dovuta alle epizootie (con particolare riferimento alla Peste Suina Africana e Influenza Aviaria), sia all'aumentato coefficiente di rischio per questa causale, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 1, lettere c), d) ed e), qualora ne sia evidenziato il relativo premio assicurativo nei certificati di polizza, al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;

**1.8.** per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 1, lettere a) e b), la spesa ammessa al contributo, per ciascuna annualità assicurativa, deve essere determinata utilizzando prezzi unitari non superiori a quelli stabiliti negli appositi Decreti Ministeriali;

**1.9.** per la garanzia assicurativa di cui al precedente punto 1, lettera f), è prerequisite per l'ammissione a contribuzione che i valori indennizzabili dei capi deceduti siano determinati rispettando i valori dei capi abbattuti riportati nei Decreti Ministeriali di cui al punto 1.8 o, in alternativa, che siano determinati sulla base della quotazione ISMEA al momento del sinistro;

**1.10.** i beneficiari finali dell'aiuto regionale devono aver sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel caso di attivazione di una copertura assicurativa per la garanzia di cui al punto 1, lettera f);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

**1.11.** ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento devono essere registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della

tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

**1.12.** il contributo regionale è erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;

**1.13.** il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate è definito, ai sensi del punto 1.12, nell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è richiesto e l'aiuto - previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili - è concesso alle imprese agricole beneficiarie finali ed erogato ai soggetti richiedenti (imprese agricole od Organismi collettivi di difesa).

---

**Allegato 1A**



**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CIBO, CACCIA E PESCA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E CIBO  
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE**

**MODELLO DI DOMANDA PER AZIENDE ZOOTECNICHE, PER LA RICHIESTA DEL  
CONTRIBUTO REGIONALE RIGUARDANTE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN CAMPO  
ZOOTECNICO (ANNO 2023) – legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28**

**Alla Regione Piemonte  
Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca  
Direzione Agricoltura  
Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche  
PEC: [produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it](mailto:produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it)**

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante  
dell'azienda ..... nato  
il....., a.....(Prov.).....  
Nazione.....

richiede il contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 28/2015 e dalle D.G.R. n. 35 –  
7531 del 9 ottobre 2023 e n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024, destinato alle aziende agricole che  
hanno stipulato polizze assicurative zootecniche soggette ad agevolazione per il 2023, ai sensi  
della norma sopra richiamata.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di  
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente derivati dal  
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  
materia di documentazione amministrativa*),

consapevole, altresì, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, comma 1 bis, della revoca degli  
eventuali benefici già erogati, nonché del divieto di accesso a contributi, finanziamenti e  
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di  
decadenza,

**DICHIARA**

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

di essere il rappresentante legale dell'Azienda la cui ragione sociale è  
.....  
.....

Sede legale (indirizzo):.....

CAP.....Città.....(Prov.).....

CUAA:.....

Sede allevamento (comune): .....

Tel. Fisso (Campo facoltativo).....

Tel. cellulare (Campo facoltativo).....

PEC.....

P. IVA/C.F.....

### RICHIEDE

il contributo per la/e seguente/i garanzia/e assicurativa/e (barrare la casella corrispondente alle garanzie per le quali viene richiesto il contributo regionale ed indicare l'importo del premio versato e del contributo richiesto, rispettando per quest'ultimo le percentuali massime di aiuto sotto specificate):

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa (mortalità ordinaria, epizoozie, calamità naturali..) - cofinanziate dall'aiuto nazionale (Piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2023 D.M. 8 febbraio 2023):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 15% del costo del premio assicurativo);

o in alternativa alla precedente garanzia assicurativa, le seguenti garanzie a finanziamento esclusivamente regionale:

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria (escluse morti per epizoozia, calamità naturale ecc...):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 15% del costo del premio assicurativo);

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 55% del costo del premio assicurativo);

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 55% del costo del premio assicurativo);

spese di recupero in montagna dei capi morti in allevamento per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuale di aiuto ammissibile rispetto al premio assicurativo: fino al 55% del costo del premio assicurativo);

danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuale di aiuto ammissibile rispetto al premio assicurativo: fino al 70% del costo del premio assicurativo)

### **DICHIARA INOLTRE**

- che i dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva, nonché le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti), sono presenti nel pertinente fascicolo aziendale nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

- che, in relazione all'ultima garanzia assicurativa sopra elencata e qualora selezionata, si ritiene necessario ricevere il contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del relativo premio assicurativo.

### **DICHIARA INFINE**

che il conto corrente bancario da utilizzare per ricevere il contributo regionale di cui al presente bando è registrato nel proprio fascicolo aziendale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese ed è il seguente (da compilare solo in caso di più conti correnti registrati nel fascicolo aziendale):

COD. IBAN:.....

### **ALLEGA**

- 1) i certificati assicurativi e le condizioni contrattuali delle polizze stipulate, in cui siano evidenziabili i dettagli assicurativi (soprattutto in riferimento alle tipologie di danno assicurata), i cui files devono essere in formato PDF,
- 2) la quietanza di versamento del premio assicurativo (in mancanza del certificato quietanzato), in formato PDF,
- 3) copia scansionata (in formato file PDF) fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'azienda richiedente il contributo (non necessario se il modulo viene firmato digitalmente).

Data.....

Luogo,.....

Firma del legale rappresentante.....  
(per esteso e leggibile, qualora non si usi una firma digitale)

## **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 e del d.lgs 196/2003**

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- i dati personali da Lei dichiarati nella domanda verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 28/2015;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 15 anni dalla data di pagamento del saldo (piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente);
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere l'accesso ai propri dati, la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente ([garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it)).



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E CIBO  
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE

ALLEGATO 1C

CONTRIBUTI REGIONALI PER PREMI POLIZZE ZOOTECNICHE ANNO 2023 PER AZIENDE ZOOTECNICHE – L.R. N. 28/2015

Modello da allegare alla domanda di richiesta contributo per gli Organismi collettivi di difesa di cui al D.Lgs n. 102/2004

Elenco contributi complessivamente richiesti per i propri associati, articolati per ciascuna tipologia di garanzia assicurativa di cui alla D.G.R. n. 21 – 8199 del 19 febbraio 2024.

	Importo complessivo rateo premio assicurativo €	Importo contributo regionale richiesto €
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per <b>qualunque causa</b> (aiuto fino al 20%)		
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per <b>mortalità ordinaria</b> – (aiuto fino al 20%) (*)		
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per <b>epizoozia</b> (aiuto fino al 70%) (*)		
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per <b>attacchi predatori</b> (aiuto fino al 70%) (*)		
Spese di recupero in montagna dei capi morti con <b>mezzi aerei</b> o speciali (aiuto fino al 70%) (**)		
Danni conseguenti alla morte o abbattimento dei capi in <b>alpeggio</b> (aiuto fino al 70%)		
<b>Totale €</b>		

(\*) selezionabili se non è stata selezionata la garanzia di smaltimento per qualunque causa

(\*\*) selezionabile se non è stata selezionata la garanzia di smaltimento per qualunque causa o se dimostrabile che il recupero col mezzo aereo non rientra tra le modalità di smaltimento previste nella garanzia di smaltimento per qualunque causa

Località e data, .....

Firma del Legale Rappresentante/Presidente

ALLEGATO 1D

Denominazione beneficiario	CUAA	Provincia sede allevamento	Comune sede allevamento	Codice ASL allevamento	Tipologia allevamento	N. capi	Garanzia assicurata	Valore assicurato €	Importo premio assicurativo €	% di aiuto richiesto	Importo contributo richiesto €	Compagnia assicurativa	N. certificato assicurativo
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													